



COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA

PROVINCIA DI TERNI

Alla sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti
Via Martiri dei Lager,77
06120 Perugia

Per il tramite del

Consiglio delle Autonomie Locali

Via Alessi n°1 - 06122 Perugia

[mail: info@CAL-umbria.it](mailto:info@CAL-umbria.it)

[PEC: cal@pec.alumbria.it](mailto:cal@pec.alumbria.it)

OGGETTO: Applicazione del Canone Unico Patrimoniale, introdotto dalla legge 160/2019 sulle terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio comunale

Il sottoscritto Dott. Guido Grillini, Sindaco del Comune di Calvi dell'Umbria richiede parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 sulla disposizione introdotta dall'articolo 1, commi 816 - 827, della legge n. 160/2019 in merito all'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

Si chiede, specificamente, se il menzionato canone possa trovare applicazione in caso di occupazione permanenti o temporanee di una specifica categoria di beni collettivi individuata dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 20 novembre 2017, n. 168: le "terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate".

La norma succitata fa riferimento all'ambito di applicazione del canone unico patrimoniale, che ha sostituito, a decorrere dal 2021, alcuni tributi e alcune entrate non aventi natura tributaria degli enti locali, e trova applicazione in due distinte fattispecie: l'*"occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti [locali] e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico"* e *"la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni*



COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA

PROVINCIA DI TERNI

privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (così l' art. 1, comma 819, lettere a) e b), della l. n. 160/2019). In entrambi i casi, la legge fa riferimento all'utilizzo di aree appartenenti “al demanio o al patrimonio indisponibile” degli enti interessati.

Questo Comune ritiene che le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della l. n. 168/2017, non rientrino nelle categorie del demanio e del patrimonio indisponibile dell'ente locale, cui fa riferimento la norma istitutiva, e che, pertanto, il canone unico non possa trovare applicazione in caso di occupazione delle terre collettive.

L'esame dello stesso caso è stato già oggetto di interpretazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Deliberazione n. 86/2024/SRCPIE/PAR

Per quanto sopra espresso, si formula il presente quesito: “è applicabile alle terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un Comune, *demanio civico*, il Canone Unico Patrimoniale (CUP) introdotto dalla legge 160/2019?”.

Rimanendo a Vostra completa disposizione per qualsiasi integrazione o richiesta di chiarimenti, si inviano Distinti Saluti

Calvi dell'Umbria, 11/04/2025

IL SINDACO
Dott. Guido Grillini